

Abbonamento annuo fiorini 4
semestre fr. 2.

Pagamenti anticipati.

Per un solo numero soldi 20.

Rivolgersi per gli annunci all'Amminis.

Redazione
ed Amministrazione
Via EUGENIA casa N.º 334
pianterreno.

PATRIA

Il periodico esce ai 10 e 25 d'ogni mese.

Lettere e denaro
devono dirigersi franchi all'Amministrazione

Si stampano
gratuitamente articoli d'interesse generale.
Avvisi in IV. pagina
a prezzi da convenirsi e da pagarsi
anticipatamente.

Non si restituiscono i manoscritti.

Excelsior . . .

Capodistria, 10 giugno.

Il partito clericale-croato canta vittoria. Il di 7 corrente gli elettori eletti dei Comuni foresi di Dolina, Decani, Paugnano, Muggia, Isola e Pirano hanno nominato ad unanimità di voti deputati alla Dieta provinciale l'ispettore scolastico Spincich e Antonio Crisanaz. Guidati dai loro santi pastori essi accorsero come un sol uomo ad acclamare qui, nell'antica sala del cittadino Consiglio ai tempi del veneto dominio, i candidati dell' „Edinost“ e della „Nasa Sloga“ ed a consacrare così il patto solenne, che dee redimerli dall'abborrito servaggio, in cui li tiene da secoli il signore italiano.

Poveri ciechi, poveri illusi, la menzogna e la calunnia, procedendo ghignazzanti, funsero da padrini alla strana cerimonia e voi, spensierati, giulivamente plaudiste. V' hanno parlato di proprietà, che vi furono tolte, di diritti, che vi vennero sinora rubati, di vampiri, che vi succhiano il sangue nelle tistiche vene e voi immemori del passato, dissimulando il presente avete loro prestato facile ascolto, avete loro creduto. V' hanno fatto balenare innanzi agli occhi abbacinati l'orpello d'un mutuo soccorso affettuoso, inesauribile, la speranza di attingere a piene mani nei forzieri sociali di Zagabria e di Lubiana e sembrò vi scorressero lungo il corpo brividi indefinibili, arcani. V' hanno mostrato un tricolore, che se adorna oggi il superbo, ambizioso vessillo degli eredi di Pietro Michaelof, il legnaiuolo di Saardam, l'emulo di Carlo di Svezia, può diventare domani il simbolo del glorioso vostro risorgimento, l'emblema della Grande, dell' Immensa, dell' Invincibile Slavia e voi avete sentito girarvi stanco, confuso, perturbato il cervello. Vi han predicato infine di traditori, che vogliono negarvi una patria, di miscredenti, che tentan togliervi la sacra fede degli avi e voi — non voi, qualcuno di voi, gavazzando nel vino, che è uscito dalle stesse vostre cantine in forma di decime e di prebende arbitrarie, ha perduto la testa, ha delirante brindato „Evviva noi e m. . . agli italiani.“

M. . . agli italiani! Quest' insulto non è possibile scordarlo. Potremo perdonarlo al nostro povero contadino, che nell' ebbrezza rabbiosa del momento, nella febbre convulsa dell' orgia notturna ha potuto lasciarselo strappar dalle labbra sotto il fascino dominatore del prete, il quale regge la chiesa del suo villaggio natio e, rinnegando la religione d' amore di Cristo, lo spinge a bestemmiare la terra, che l' ha raccolto, a maledire il fratello, che vive al mare e l' ha mille volte ne' suoi dolori sorretto e aiutato, ma dimenticarlo non potremo giammai.

Vi son gridi funesti, che si ripercuotono ad ogni momento nel core ed uno di questi gridi voi, nella vostra proterva insolenza, in russo ricambio dell' ospitalità, che godete tra noi, ce lo avete fatto udire sacerdoti e maestri jugo-slavi; ce l' avete fatto udire, ma siate sicuri, se oggi col confessionale e colla scuola osate imporvi a parte del popolo delle nostre campagne, verrà pure l' istante, che muterà scena e ve lo potremo ricacciare nella gola vigliacca. Non può esser lontano il giorno, in cui il Governo di Vienna uscirà finalmente dal suo sonno di piombo e scorgerà intorno a sè, meravigliato, il vuoto dei fedelissimi, che gridando Viva l' Imperatore, *Zivio nas Cesar*, con gesuitica restrizione mentale volgono il pensiero, entusiasti, al Redentore ansiosamente aspettato.

Di fronte ai 49 suffragi Crisanaz-Spincich, i 32 elettori eletti di Lazzaretto, Pinguente e Rozzo preferirono astenersi dalla votazione e presentare la seguente protesta diretta alla Commissione elettorale ed al Commissario governativo, che ne sorvegliava l' azione:

“I sottoscritti elettori eletti dei Comuni di Lazzaretto, Pinguente e Rozzo, nominati per la scelta di due Deputati Dietali, nel Collegio dei Comuni Foresi di questo Distretto politico di Capodistria,

Considerando, che gli elettori eletti nei Comuni di Paugnano, Dolina, Muggia, Decani, Isola e Pirano non sono l'espressione dell' opinione e del sentimento degli aventi diritto all' elezione, che ne portarono i nomi alle urne, ma il risultato d' indebite pressioni morali e religiose del loro clero, alle quali, nello attuale stato di coltura delle nostre campagne, è impossibile possano sottrarsi forti dei principi del libero apprezzamento e del libero arbitrio, sanciti dalla nostra Carta Costituzionale;

Considerando, che per ciò la nomina dei due Deputati spettante agli elettori di questo politico Circondario, anzichè recare la conseguenza rigorosa della popolare scienza e coscienza scevra di personali preoccupazioni pel conseguimento del bene generale, non può essere, che l' effetto deplorabilissimo dell' agitazione inconsulta di alcuni preti fanatici — uniti in ibrido connubio con parte de' docenti di questo preparandio magistrale scesi da oltremonte — estranei al nostro paese ed alle due diverse nazioni, che l' abitano, pel fatto che gli elettori eletti nei Comuni di Paugnano, Decani, Dolina, Isola, Muggia e Pirano, costituenti in odio nostro una fittizia maggioranza, ne subiscono tutta intera la volontà;

Considerando, che i partigiani di cotesti preti, a raggiungere i loro fini politici, non si peritano di varcar i confini delle leggi vigenti e, diffondendo stampati, in cui è criminosamente predicata la guerra a noi, gente italiana, eccitano la campagna a lotta fratricida e funesta;

Riversando la responsabilità d' ogni evento futuro su coloro, che, lasciando confiscare persino il pensiero di chi si vanta italiano in provincia, non chiudono il corso alle più impudenti trascendenze del così detto partito Clericale-Croato;

Riflettendo, che mentre per ragione suprema di naturale diritto, la rappresentanza de' pubblici interessi dee spettare all' intelligenza, cioè, all' elemento italiano in provincia — elemento di concordia, d' ordine e di civiltà — la prossima elezione invece potrebbe condurre soltanto alla prevalenza dell' opposto principio;

D' accordo ed uniti protestando solennemente contro strane e sacerdotali influenze, che, ingerendosi negli affari del paese, ne paralizzano ogni sano indirizzo e ne falsano gl' intimi e reali convincimenti;

Dichiarano di astenersi, come si astengono, dalla votazione per la scelta de' due Deputati ai seggi vacanti nella Dieta provinciale per questo distretto politico.

E questo è quanto vorrà prendere a notizia questa Spettabile Commissione elettorale e l' Illustrissimo Signor Commissario Governativo presente per quegli effetti di legge, che sono di sua incombenza, in linea di legalità delle compiute elezioni.

Gli elettori eletti di Lazzaretto, Pinguente e Rozzo hanno fatto bene, hanno usato dell' unico mezzo, che loro restava a salvaguardia de' propri diritti. L' astensione loro ci pare pienamente giustificata, imperocchè se, certi di rimaner soccombenti, fossero pure accorsi a votare per Giuseppe de Gravis ed Adolfo Clarici, candidati della Società politica istriana e della grande maggioranza del paese, avrebbero — a nostro avviso — tacitamente continuato a sancire uno stato di cose, ch' è divenuto

omai intollerabile. Ci pensino ora a mutarlo la Dieta ed il Governo, se vero è che sotto il reggimento conciliativo inaugurato dal Conte Taaffe a tutto uso e consumo dei suoi amici di destra, esistono ancora leggi a tutela di tutte le nazionalità dell' Impero ed a schermo di inqualificabili elettorali soprusi.

L' I. R. Governo ha del resto anche pel passato favorito in Istria la destra attuale, benchè appena in embrione, e ne fornisca una prova incontestabile quest' atto ufficiale:

“Molto Reverendo Signore,

Reputo di fare a Lei una cosa gradita colla comunicazione dell' annessa .]. italiana traduzione di un articolo fondamentale scritto sulla nazionalità Slava dell' Istria a confutazione di tanti infondati, insulsi e passionati altri articoli, con cui certuni Italiani tentano sopprimere questa Slava nazionalità a vantaggio della gente italiana.

Credo poi di non recare a Lei molestia col pregarLa di volere possibilmente divulgare questa traduzione e di spiegarla in slavo alli di Lei Parrocchiani, onde venga istruita del suo diritto di nazionalità, e sappia farla valere in ogni evento contro la gente italica, che ospite sul suolo Istriano, si arroga dei diritti a Lei non competenti. Spero non essere lontano il tempo in cui l' Istria Slava otterrà giustamente li vantaggi di vera sua nazionalità sotto il glorioso vessillo dell' Amatissimo Nostro Imperatore Costituzionale, ed unita fraternamente alle altre fedeli Provincie tedesche e slave, sarà un leale e forte sostegno al di Lui Avito trono.

Dopo averne presa una copia di detta traduzione, vorrà Ella gentilmente spingerla avanti con sollecitudine, onde circoli nel modo qui sotto indicato.

Pinguente li 14 Settembre 1848.

Födramsperg
i. r. comm.º

Al Molto Rvdo. Signor Parroco di Sovignaco
Ricevuta li 19 promossa li 21 Settembre 1848
Zimmermann, Parroco
Ricevuta e promossa li 24 Settembre a. c. Verch
Novak
Curato Cernizza
Ricevuta li 4 e promossa li 5 Ottobre 1848
Giov. Podobnik
Ric. li 13 Ottobre 1848. Sacher Socerga
Ricevuta li 7 e inoltrata li 8 Ottobre 1848
Giuseppe Kodermann
Valmovrasa

e di ritorno.

Già nel 1848 dunque, in quell' anno famoso per lotte e rivoluzioni di uomini e di cose, l' I. R. Governo fedele al motto “*divide et impera*”, tra noi sosteneva i principi odierni, anzi dava mano a crearli e, sapendo che sarebbe stata fatica sprecata il rivolgersi direttamente alle popolazioni od ai loro civili preposti, italiani tutti benchè, contro la ragione e la storia, qualificati benignamente com' ospiti, si rivolgeva all' uopo anche allora alla benemerita arma dei preti in cura d' anime. Ma almeno 36 anni fa egli ci rispettava, egli stesso *senza tema di sequetri* ci diceva *gente italiana*, mentre ora il dirci tale — ad onta delle leggi fondamentali — sembra addirittura un crimenlese.

La protesta, che abbiamo riportata, ebbe sorte inattesa. Presentata alla Commissione, che dirigeva l' elezione de' due deputati, cui si riferisce, veniva dapprima addirittura respinta, indi per intercessione del Commissario Governativo, degnata finalmente di una lettura. Mentre però veniva letta, gesti e parole minacciose e grida in croato „fuori“, „via“ di preti

e elettori ne imponevano senz'altro la reiezione e la reiezione ne veniva anche *vocalmente senza motivazione* decretata dalla Commissione, che cedeva manifestamente alla più illecita e violenta pressione. Il Commissario Governativo tentava bensì di reprimerla, ma riusciva, purtroppo, troppo tardi, quando cioè i delegati di Pingente, Rozzo e Lazzaretto, di fronte all'atteggiamento dei più furibondi di parte avversaria, per isfuggire a vie di fatto e non compromettere la loro dignità, erano omai costretti ad abbandonare la sala dell'elezione. Così i prodi campioni dell'altare facendo allontanare que' pochi, di cui temevano la presenza, conseguirono intero il loro scopo e sul campo di battaglia non si contarono più che i loro aderenti e le loro vittime.

Ripetiamo: Vedano e provvedano, se il suo attuale programma non mente, l'I. R. Governo e la prima tutrice degli interessi istriani, l'Eccelsa Dieta provinciale.

La nostra Dieta farà certo il suo dovere e l'I. R. Governo dovrebbe pur farlo, se non ci sono dispareri tra i ministeri al di qua ed al di là del Danubio e vera è la seguente notizia:

«Tra i discorsi, ond'è feconda in Ungheria l'agitazione elettorale — feconda anche di tumulti e risse — uno dei più importanti è quello proferito nel collegio di Török-Szent-Miklos dal conte Szapary, ministro delle finanze. Naturalmente, le finanze furono il tema principale ch'egli trattò, dimostrando i successi ottenuti su questo campo dal Ministero Tisza e fermandosi con particolar compiacenza ai risultati della conversione della rendita. Nella parte propriamente politica del suo discorso, la questione croata figurò in prima linea. Finora nessun ministro aveva osato intimar crudamente ai croati di lasciare ogni speranza che la loro posizione politica nel regno di S. Stefano possa venir mutata. Lo fece lo Szapary, soggiungendo che il Governo di Pest s'opporrà con tutte le sue forze a un allargamento dell'autonomia croata, alla formazione del nocciolo d'un grande Stato sud-slavo. Queste parole sono dirette, non tanto agli elettori di Török-Szent-Miklos o agli ungheresi in generale, quanto ai croati, i cui rappresentanti si raccolgono oggi nella Dieta di Agram ad una sessione che non mancherà, si crede, di gravi incidenti.»

Conte Taaffe attendiamo che nè a parole, nè a fatti smentiate il collega di Buda-Pest.

Isola Maggio 1884

Il §. 71 del Regolamento scolastico e didattico emanato coll'ordinanza ministeriale del 20 agosto 1870, entrato in vigore col principio dell'anno scolastico 1870-71 determina i mezzi d'insegnamento, dei quali dev'essere fornita ciascuna scuola. Prescindendo dalla tanto fin'ora invano desiderata carta geografica scolastica dell'Istria, noi teniamo per fermo, che pel corso di tredici anni, cioè dal 1871 in poi, tutte le scuole popolari regolari saranno state completamente provvedute dei prescritti mezzi in discorso. E se la è così, non fa più bisogno di mettere all'uopo a disposizione d'ogni distretto l'intero contributo di fiorini cento all'anno, bastandovi la metà, e forse anche la quarta parte dell'importo pel successivo acquisto di qualche indispensabile mezzo d'insegnamento. Il civanzo, in uno ad altri risparmi che si faranno, serva piuttosto a migliorare la posizione economica dei maestri. Nel caso poi che qualche scuola fosse ancora priva d'uno o d'altro mezzo, noi non ce ne affanneremo punto, sapendo qualmente il buon successo delle scuole popolari dipenda soprattutto non solo dall'avervi maestri buoni, ma eziandio bene pagati.

Noi siamo d'avviso, che un maestro non lot-tante colla miseria, il quale conosca gli attuali piani d'insegnamento, ed in ispecie le pregevoli dilucidazioni poste in fine degli stessi, che desidera corrispondere alla sua nobile missione, troverà senza dubbio modo di rendere intuitiva la sua istruzione, anche difettando d'appositi amminicoli.

Nell'insegnamento p. e. della lettura e scrittura contemporanea gli basteranno gesso, spugna e tavola nera; nel primo stadio d'istruzione nell'aritmetica, le dita delle mani, le lineette, bastoncini

di uguale dimensione, fagioli, un semplice meccanismo da computi, che potrà costruirsi da se; saprà comporsi i soliti occorrenti per l'insegnamento nella geometria; s'ingegnerà a trovare fra gli oggetti che lo circondano, quel tanto che occorre per eseguire semplici sì, ma importanti esperimenti di fisica; accompagnerà l'istruzione nella geografia con acconci disegni e schizzi sulla tabella; farà talvolta, nei dopo pranzi liberi, delle passeggiate coi suoi scolari, durante le quali porrà loro sott'occhio, la pianura, il colle, il monte, la sorgente, il ruscello, il torrente, il fiume, il mare, l'isola ecc; per la storia naturale poche escursioni gli saranno sufficienti a procurarsi più efficaci mezzi d'istruzione tra i prodotti della natura. Non avrà la palestra? avrà scarsità di strumenti ginnastici? Al bravo maestro tutte potrà servire a questo scopo, l'atrio, il cortile della scuola, una piazza, un prato tagliato di fresco, polle da getto, cerchi, canne, bacchette, spade di legno, una fune, della paglia e così via.

Insomma quando gli educatori dei nostri figli non saranno oppressi, come oggi, da tanti tormentosi pensieri economici; quando saranno liberi dalla tremenda necessità di assumersi, per campare la vita, altre eterogenee occupazioni, non verrà loro no, mai meno nè il buon umore, nè lo zelo, nè il genio creatore nel sacro tempio della scuola, anche se avesse a mancare di qualche mezzo d'insegnamento dalla legge stabilito.

Alieto

Capadistria 7 Giugno 1884

IV.

Quando imprendevo a trattare la questione degli uffici comunali in discorso, eravamo ben lungi dal pensare, che la nostra società politica ci avrebbe risparmiato lo studio ed il lavoro necessario a trovare il modo di risolverla. Nell'ultima sua seduta di presidenza, ch'ebbe luogo a Pirano nel giorno 26 del decorso maggio, essa invece — possiamo dirlo avendone avuta cortese comunicazione — l'ha addirittura risolta, salvo, ben' inteso, il placet della benemerita nostra giunta provinciale e de' superiori fattori legislativi competenti. In quella seduta la presidenza sociale ha votato un progetto di legge, approntato dal chiaro avvocato Francesco Costantini, *concernente l'istituzione di segretari comunali stabili* in base alle seguenti considerazioni generali:

La necessità di organizzare gli uffici comunali, in modo stabile e corrispondente alle rispettive esigenze, venne ormai riconosciuta da tutti coloro, i quali comprendono che il comune è la base dell'organismo amministrativo dello stato e che col medesimo stanno in stretta relazione tutti gl'interessi individuali e sociali del Comune e della Provincia. L'istessa rappresentanza provinciale, trattando dell'argomento in varie sessioni dietali, non ha disconosciuto l'importanza di tale questione, e se non si decise di risolverla definitivamente si fu perchè si arrestò titubante di fronte a difficoltà, che credette quasi insormontabili.

Se non che le condizioni niente affatto soddisfacenti, nelle quali anche attualmente si trova la maggior parte degli uffici comunali, — condizioni che anzi qua e là volgono costantemente al peggio — esigono imperiosamente, che gli uffici comunali vengano comunque sia ricostituiti sopra una base solida e razionale. Le comuni cui per legge, oltre all'amministrazione propriamente detta, spetta il disbrigo di importanti mansioni proprie e delegate, mansioni che giornalmente aumentano in estensione importanza e difficoltà, devono anche per legge essere poste in condizioni di potervi e di dovervi corrispondere; e dal momento che l'esperienza di molti anni ha dimostrato, che le disposizioni contenute nel §. 31 del vigente Reg. Com. nelle quali la rappresentanza comunale deve assegnare il personale corrispondente al disbrigo degli affari propri e delegati, sono troppo vaghe per potersi per esse obbligare i comuni a tenere impiegati stabili, capaci ed atti al loro ufficio, riteniamo assolutamente necessario, malgrado le apparenti difficoltà, di imporre con una legge a ciascun comune l'obbligo positivo di tenere almeno un impiegato avente determinate qualifiche, le quali offrano una qualche garanzia pel regolare andamento degli affari ed assicurino d'altro canto la posizione degli impiegati stessi, senza di che, per quanto i medesimi siano capaci, non si potrà mai ripromettersi un assetto stabile dell'organamento comunale. Imperocchè sia indiscutibile, che colui che è incerto sulla propria sorte del domani e preoccupato pel suo avvenire,

difetta della lena necessaria, della necessaria tranquillità d'animo e, diremo, anche della necessaria indipendenza per dedicarsi attivamente al disimpegno delle sue incombenze; mentre invece se ha assicurata la sua posizione, se ha la certezza di non perderla, sino a tanto che corrisponde ai suoi doveri, e se ha la prospettiva di non venir gettato sul lastrico ove dopo un lungo non interrotto servizio divenga senza colpa propria inabile al lavoro, vi si dedicherà con più amore, con più zelo, impiegandovi, non distolto da cure estranee, tutte le sue forze, tutta la sua attività.

Certamente che gli interessi dei comuni verrebbero meglio tutelati se con apposita legge venisse regolata completamente l'organizzazione degli uffici comunali in tutte le svariate loro ramificazioni. Se non che se la semplice istituzione di segretari comunali stabili va incontro a gravi difficoltà, una completa organizzazione degli uffici comunali sarebbe in oggi quasi impossibile avuto riguardo alle differenze in varie gradazioni che passano fra i diversi comuni ed alla difficoltà di classificarli in diverse categorie attesa la variabilità delle circostanze che all'uopo dovrebbero servire di norma. Conviene adunque limitarsi presentemente all'istituzione di segretari comunali, e lasciare ad un ulteriore sviluppo della vita municipale una più completa organizzazione dei rispettivi uffici.

A questo scopo tende l'unito progetto di legge; nello studio del quale cercammo di tenere calcolo di alcune delle obiezioni mosse contro tale istituzione, mentre altre non sembrarono di natura tale, da renderne assolutamente impossibile l'attuazione.

La lesione del principio dell'autonomia comunale, che porterebbe di conseguenza l'istituzione in parola, forma l'obbietto principale contro la medesima. Si dice in proposito che ne soffrirebbe la libertà del Comune di stabilire il numero e la qualità de' suoi impiegati. Di questa obiezione venne tenuto il debito calcolo, essendo lasciato libero ad ogni comune di stabilire da se, nel modo indicato nel § 31 R. Com., se e quanti impiegati, oltre al segretario di obbligo, gli possano occorrere pel disbrigo de' suoi affari. Stabilendosi adunque il minimo — ed un impiegato è ad ogni comune, anche il più insignificante, assolutamente indispensabile — non verrebbe lesa la libertà della rappresentanza comunale se non in misura minima, in quella misura che viene imposta dai riguardi dell'interesse pubblico, riguardi che imposero ai comuni ben maggiori restrizioni della loro libertà, come sarebbero le molteplici restrizioni all'impiego del patrimonio comunale e particolarmente poi l'obbligo loro di tenere un medico comunale — obbligo che ha molta analogia con quello di tener un segretario qualificato — senza che perciò venisse lesa il principio della vera autonomia.

Verrebbe lesa, si dice ulteriormente, la libertà della rappresentanza di fissare l'emolumento dell'impiegato. Anche in tale riguardo il progetto non fissa che il minimo dell'emolumento del segretario, lasciando del resto libero alla rappresentanza comunale di fissarne essa stessa l'importo. E di fissare un minimo si ha creduto necessario, sapendosi per esperienza che diversamente molti comuni renderebbero, per un malinteso principio di economia, illusoria tutta l'istituzione. Del rimanente abbiamo già il caso della fissazione del minimo degli emolumenti dei medici comunali, senza che per ciò il principio dell'autonomia comunale venisse scosso.

Si oppone ancora che coll'istituzione di segretari comunali verrebbe manomessa la libertà del podestà, connaturale alla sua responsabilità, di scegliere da se le persone di sua piena fiducia, costringendolo così di servirsi talvolta di persone, che non fossero di sua soddisfazione. Se non che se si considera, che il segretario comunale non sarebbe che l'esecutore delle disposizioni del podestà; che al podestà rimarrebbe integro l'ampio potere disciplinare come glielo attribuisce il § 50 Reg. Com.; che perciò al segretario non sarebbe nemmeno possibile di agire in senso diverso da quello voluto dal podestà e dalle leggi; che nei comuni più importanti retti a statuto proprio, come sarebbe presso di quello di Rovigno, i segretari sono pur nominati a vita, senza che per ciò sia minore la responsabilità del podestà e senza che per ciò si abbiano a lamentare gli inconvenienti accennati dagli oppositori dell'istituzione dei segretari stabili; che del resto ogni capo di un ufficio bene regolato deve essere responsabile dell'operato d'ufficio de' suoi dipendenti, senza che i medesimi abbiano per questo ad essere da lui stesso sostituiti; se si considera tutto ciò si deve venire alla conclusione, che l'istituzione di segretari stabili, lungi dal difficoltà al podestà il disimpegno de' suoi doveri, dovrebbe sensibilmente facilitarglielo, anche perchè in questo maniera egli, oltrechè avere a sua disposizione una per-

sona qualificata e responsabile, verrebbe sottratto a quei molti riguardi che, specie nei luoghi piccoli, lo mettono spesso nell'imbarazzo della scelta de' suoi impiegati, gli creano inimicizie e molestie non poche.

L'ultima delle principali obiezioni che, cioè, privandosi la rappresentanza comunale dell'importantissimo diritto della nomina de' suoi impiegati, si verrebbe a scemarne l'autorità, non regge affatto dal momento che il progetto in presentazione ne attribuisce la nomina appunto alla rappresentanza comunale.

Nulla adunque dovrebbe seriamente ostare a ch'è — per soddisfare ad un bisogno generalmente sentito — sia accolta in massima l'istituzione di segretari comunali stabili.

Il progetto di legge in parola, se, come speriamo, lo troveremo pubblicato nell'organo ufficiale della società, lo riprodurremo in uno de' prossimi numeri.

UN PO' DI FISICA

(Cont.; vedi numero antecedente).

La maggior parte degli elettricisti hanno conservato l'abitudine, forse per facilitare il linguaggio, di denotare l'elettricità del polo positivo col nome di elettricità positiva, e l'elettricità del polo negativo col nome di elettricità negativa. Parimenti essi dicono volentieri fluido positivo e fluido negativo, partendo dalla vecchia idea che il *fluido neutro* si componga di fluido positivo e di fluido negativo. Quando si separano questi due fluidi, si manifestano le due elettricità. Queste denominazioni andate fuor di moda danno un'idea erronea dei fatti, noi sopprimiamo assolutamente il termine di fluido, che non ha alcun significato nella scienza moderna. L'elettricità è una forma di movimento come il calore, come la luce, e nient'altro.

I movimenti molecolari si effettuano ordinariamente in orbite diverse, quasi come le stelle che descrivono delle traiettorie più o meno differenti. Quando una corrente elettrica si produce per azione fisica o chimica, modifica l'equilibrio della materia e mette dell'ordine in questi movimenti confusi; essa orienta le orbite che prendono delle direzioni coordinate. Due sistemi l'uno all'altro perpendicolari sono prevalenti; un'orbita gira in un piano, l'altra orbita in un piano perpendicolare. Queste orbite possono figurarsi come una ruota girante attorno di un asse orizzontale ed una ruota posta trasversalmente in faccia, girante intorno ad un'asta verticale. Nello stesso tempo in cui si produce questa orientazione sistematica, le molecole trascinate nelle orbite ad asse verticale s'allontanano dalle molecole trascinate nelle orbite ad asse orizzontale. Si può dimostrare la possibilità del fatto col far girare rapidamente nel seno d'un liquido dei sistemi intorno ad essi perpendicolari l'uno all'altro.

Da ciò risulta, che in un mezzo, ove circola una corrente, da un lato si raccolgono le molecole appartenenti ad un sistema d'orbite e dall'altro, le molecole appartenenti al sistema d'orbite opposto. L'equilibrio statico è ottenuto. Ma questa orientazione caratteristica dei movimenti molecolari importa una conseguenza rimarchevole. Ciascuna orbita per effetto della rotazione genera nel centro una rarefazione e alla periferia una compressione eguale. La loro orientazione essendo perpendicolare sopra ciascuna lamina, produce sopra l'una, rarefazione - a , sopra l'altra, compressione + a . Maxwell ha dato una teoria del fenomeno un po' differente. Ciò avviene perchè in una pila avvi corrente dalla zona a compressione alla zona a rarefazione nel circuito esterno; altrimenti non si comprenderebbe perchè la corrente non ritorna sopra se stessa nell'interno della pila. L'ossidazione dello zinco determina il flusso che orienta le orbite e più questa ossidazione è attiva nell'unità di tempo, e più l'orientazione stessa è rapida e completa; così la corrente è più energica. Lo zinco essendo il metallo che, relativamente a prezzo basso, s'ossida molto rapidamente, è quello a cui si ricorre quasi sempre per costituire la lamina motrice d'una corrente.

L'energia del flusso, la tensione elettrica che ne risulta e che permette al movimento di vincere le resistenze, che incontra nel suo passaggio attraverso la pila e nel conduttore, si chiama ordinariamente *forza elettromotrice*. La forza elettromotrice è comparabile alla pressione che si esercita in un condotto d'acqua. Come in questo caso essa dipende dalla differenza di livello, dall'altezza della caduta, o, come si dice nel linguaggio moderno, dalla differenza dei *potenziali* al polo di uscita ed al polo di entrata della corrente. La forza elettromotrice cresce in ragione di questa altezza di caduta. La corrente cammina da un potenziale elevato ad un potenziale più debole.

Non bisogna però confondere la pressione, la forza elettromotrice colla sua intensità. La parola intensità significa quantità, volume esitato. Si può produrre pochissima elettricità sotto forte tensione, o al contrario molta elettricità sotto tensione debole.

La forza elettromotrice dipende unicamente dalla natura del metallo impiegato e dal liquido nel quale è immerso, poichè essa è soggetta soltanto alla rapidità dell'ossidazione o al lavoro chimico. La quantità d'elettricità generata dipende invece dalla grandezza delle superficie messe in azione. È evidente che quanto maggiore sarà il metallo adoperato tanto più considerevole sarà la quantità d'elettricità sviluppata. È di tal maniera che

si può contraporre un elemento di pila enorme ad un elemento piccolissimo; e la corrente fornita dal piccolo elemento potrà ricacciare ed impedire il passaggio alla corrente del grande elemento. Infatti il grande elemento potrà smaltire molta elettricità; ma se questa è sviluppata mediante un metallo che si ossida meno che il metallo dell'altro elemento, la pressione ottenuta sarà più debole e non potrà ricacciare la corrente mandata dall'altra coppia; in questo caso è l'elettricità del piccolo elemento che passerà nel grande elemento. Qui si è nel medesimo caso di quando si mettono in comunicazione mediante un tubo, due recipienti d'acqua, di cui l'uno sia molto più voluminoso dell'altro, ma meno alto. La pressione non dipende che dall'altezza. L'acqua del recipiente alto spingerà l'acqua del recipiente basso.

Il fisico alemanno Ohm ha trovato mediante il calcolo la relazione che lega tra loro la quantità di elettricità data da una pila, la forza elettromotrice e la resistenza di propagazione nella pila e nel conduttore. La stessa legge è stata sperimentalmente stabilita circa contemporaneamente dal fisico francese Pouillet. La forza elettromotrice è eguale alla quantità di elettricità sviluppata, moltiplicata per la resistenza, che essa deve vincere durante il passaggio. Ordinariamente questa legge si enuncia dicendo che „l'intensità d'una corrente è uguale alla forza elettromotrice divisa per la resistenza.“

Da ciò si vede l'importanza che hanno le resistenze nel funzionare di una pila. Risulta da ciò, che precede, che, a forza elettromotrice eguale, la quantità di elettricità va diminuendo quando la resistenza aumenta. Se la resistenza interna è grande, si ottiene poca elettricità, se essa è debole, se ne ha molta. Si deduce da ciò che bisogna diminuire quanto più possibile lo strato d'acqua attraversato dalla corrente, ravvicinare quanto più possibile le due lamine metalliche immerse nel liquido. Se si riuniscono i due poli mediante un conduttore grosso e corto, la resistenza esterna è diminuita e passa molta elettricità; se invece sono riuniti mediante un conduttore sottile e lungo, la quantità di elettricità, che circola, è diminuita; non se ne raccoglie quasi niente. È facile vedere che per ottenere da una pila il massimo lavoro, è necessario che la resistenza interna sia eguale alla resistenza esterna. Perchè se la resistenza esterna fosse minore, l'elettricità ritornerebbe al suo punto di partenza più presto di quello che essa si propaghi nell'interno della pila; lo zinco non avrebbe il tempo di scaricare tutto il suo flusso prima del ritorno dell'onda e quindi il lavoro sarebbe diminuito. Se invece la resistenza fosse più grande, il conduttore non farebbe passare l'onda tanto velocemente, la scarica sarebbe rallentata e il lavoro nell'unità di tempo diminuito. Bisogna dunque che il passaggio esterno eguali il passaggio interno. Ciò non è strettamente vero che in un circuito chiuso, in cui la corrente non effettua alcun altro lavoro che il riscaldamento, il quale risulta sempre dal suo passaggio attraverso le molecole del conduttore. Tuttavia è indispensabile per ottenere il massimo effetto utile d'una pila di tenersi quanto è più possibile a queste condizioni.

Alle volte si ha spesso bisogno d'un conduttore lunghissimo per portare lontano la corrente, come è il caso delle linee telegrafiche. Allora la resistenza esterna essendo grandissima si domanda come si potrebbe soddisfare alle condizioni superiormente indicate. Si potrebbero allontanare le lamine l'una dall'altra per accrescere la resistenza interna, ma allora si ridurrebbe di molto la quantità di elettricità sviluppata. Noi vedremo che si può risolvere il problema col mezzo d'una combinazione semplicissima. Non solamente è utile di poter far variare a volontà il rapporto delle resistenze, ma è indispensabile ancora di poter accrescere la forza elettromotrice, poichè è chiaro che per andare lontano e per attraversare dei corpi resistenti, fa d'uopo una grande tensione.

(Continua)

Varia.

Ieri venne aperta per ordine di S. M. l'Imperatore la seconda sessione del volgente periodo dietale.

**

Come abbiamo promesso, stralciamo dal Resoconto Sanitario pro 1882, testè pubblicato dalla Spettabile Direzione dell'Ospitale Civile di Pola i seguenti dati:

Per norma del lettore viene dapprima avvertito, che la popolazione civile di Pola alla fine del 1882 risultava in 18377 abitanti; che in detto anno s'ebbe colà una mortalità di 553 individui, cioè circa 30 ogni 1000 ab.

L'Ospitale, onde ci occupiamo, dispone di 165 letti ed ecco ora quale ne fu il

Movimento durante l'anno 1882

Rimasti al 31 Dicembre 1881 N.	42 Uomini N.	45 Donne	Totale	87
Accolti nel 1882	704	528		1232
Vennero quindi curati assieme N.	746	573		1319
Di questi escirono				
Guariti	561	448		1009
Migliorati	67	34		101
Non guariti	23	9		32
Assieme escirono	651	491		1142
Morirono	54	43		97
	705	534		1239
Rimasti al 31 Dicembre 1882 N.	41 Uomini N.	39 Donne		N. 80

Confrontato tale movimento con quello dell'anno precedente, rilevasi un generale aumento avvertitosi nel 1882 come segue:

Curati N.	218 Uomini N.	95 Donne,	Totale N.	313
Accettati	192	76		268
Dimessi	219	102		321

causa l'accresciutosi numero di lavoratori alle fortificazioni militari e l'epidemia di scarlattina e di difterite, che v'inferì nell'anno cennato.

Nel giro avvertitosi nell'ultimo triennio, gli uomini offrono un contingente massimo nel 1882 e minimo ne' due anni precedenti; le donne un massimo nel 1880 e minimo ne'altri due anni.

Dal prospetto del movimento mensile, il maggior numero de' curati, accettati e dimessi d'ambo i sessi, appare in Agosto, ed il minimo in Febbraio e Dicembre. In media vennero curati ogni mese 190, accettati 102, dimessi 103. Perciò i due prospetti che seguono, della media comparativa mensile dell'anno 1881-85 l'uno, e della percentuale mensile pro 1882 de' curati, accettati e dimessi, offrono cifre rispondenti ai dati rispettivamente sopra citati.

Durata della cura: I 1319 curati rappresentano complessivamente nell'anno 1882 giornate 33234 di cura; un singolo individuo venne perciò curato in media per giorni 25 circa.

In riguardo al sesso si ottiene,

per 705 maschi, giorni 16979 di cura, in media 24 circa	
534 femm. „ 16388 „ „ 30 „	
per 1239 dimessi, giorni 33367 di cura, in media 26 circa	

La diminuzione della durata media della cura per un dimesso nell'anno 1882 si ascrive al fatto, che in detto anno non ebbero un'epidemia di febbre di malaria come negli anni decorsi 1880-1881, in seguito alla quale verificavansi colà molti casi di cachessia palustre ed altre affezioni addominali.

Segue un prospetto indicante la durata della cura degli individui morti nei singoli mesi dell'anno, prospetto, dal quale risulta, che la massima mortalità, 12 individui (di cui 7 maschi e 5 femmine), avvenne nel mese di Marzo; nell'Aprile la minima, 4 individui (1 maschio e 3 femmine). La durata media, mensile, della cura degli individui morti, apparisce massima — giorni 149 — in Aprile per gli uomini, e minima — giorni 4 $\frac{3}{4}$ — in Novembre; massima per le donne — giorni 37 $\frac{2}{5}$ — in Gennaio, e nel Dicembre minima, — giorni 3 — Considerate le medie annuali, si rileva, che ogni individuo maschio morì dopo 25 $\frac{1}{2}$ giornate di cura, e dopo 23 $\frac{1}{3}$ ogni femmina; la media finale dell'anno per ambo i sessi e pel complesso della mortalità di 97 individui, risulta di circa giorni 24 $\frac{1}{2}$ di cura.

L'attenzione del lettore viene poi con interesse richiamata sui dati che seguono, de' quali riportiamo i più salienti;

sopra 100 ammalati accettati erano circa	57 maschi	42 fem.
100 „ curati	56 „	43 „
100 „ dimessi	56 „	43 „
100 „ guariti	55 „	44 „
100 „ migliorati e non guariti	67 „	32 „
100 „ morti	55 „	44 „

Con riguardo alla professione esercitata da' 705 dimessi maschi questi erano

Giornalieri — numero massimo —	171
Villici	116
Facchini	49
Fanciulli	43
Calzolai	39
Scolari	31
Falegnami	24
Muratori	24
Fabbrì	19
Marittimi	15
Scalpellini	13

le altre professioni offrendo tutte un contingente al di sotto della decina.

Le 534 femmine dimesse esercitavano la professione di

Giornaliere — numero massimo —	127
Private	115
Domestiche	68
Fanciulle	57
Villiche	54
Cucitrici	27
Scolare	22
Lavandaie	13
Sessolotte (!?)	11, mentre

le rimanenti professioni discendono tutte sotto la decina.

Con riguardo all'età degli usciti per guarigione, miglioramento e non guariti, gli individui si maschi che femmine, da' 21 a' 30 anni sono nel maggior numero, con una media del 30 $\frac{1}{4}$ % i primi e di 31 % circa le seconde. La minima 0,32 % è fornita da' maschi da' 71-80 anni d'età e 0,41 % dalle femmine da' 81-90 anni.

Considerati i soli morti — 97 — con riguardo all'età, la media percentuale massima — 22 $\frac{1}{5}$ % — spetta a' maschi da' 51-60 anni d'età ed alle femmine — circa 21 % — da' 2-5 anni; la minima de' maschi invece — 1 $\frac{1}{5}$ % circa % — è recata da quelli da' 81-90 anni e quella delle femmine — 2 $\frac{1}{3}$ % circa % — da quelle da' 11-15 anni d'età.

Una successiva tavola indica l'età media de' 651 maschi usciti, d'anni 30 giorni 36 circa

54 „ morti „ 34 „ 73 „

491 femm. uscite „ 25 „ 58 „

43 „ morte „ 26 circa

Complessivamente, gli usciti in N. di 1142)
morti „ „ 97) avevano la media età di
anni 28 e giorni 18 $\frac{1}{4}$ i primi, ed anni 30, mesi 7 e giorni 28 $\frac{1}{5}$ i secondi.

Importante a vista d'occhio è altro prospetto dal quale emerge la constatata *pertinenza* de' dimessi. Esclusi

6, la cui pertinenza trovavasi in corso di constatazione, i rimanenti de' 1239 dimessi, cioè 1233 erano pertinenti al Comune locale di Pola	N. 172
ad altri Comuni dell'Istria	" 464
e così assieme Istriani	N. 636
pertinenti a Trieste	" 39
al Goriziano	" 79
	N. 754
ed ad altre provincie della Monarchia	" 361
Esteri	
pertinenti al Regno d'Italia e più specialmente alle provincie Venete	N. 110
alla Germania	" 5
alla Svizzera	" 2
all'Africa (Zanzibar)	" 1
	N. 118 N. 1233,

dei quali — rilevasi — che soli 25 pagassero da sé medesimi le dozzine ospitalizie e di questi 25 erano 7 pertinenti al Regno d'Italia 4 alla Dalmazia 3 all'Istria 3 al Goriziano 2 a Pola, ed i rimanenti 6 rispettivamente a Trieste, Carniola, Stiria, Carintia, Croazia e Germania. Seguono altri dati percentuali sulla avvertasi mortalità, rispondenti a quelli già più sopra enunciati e che omettiamo per brevità; riferiamo soltanto le seguenti cifre percentuali, prese sul totale dei morti, senza distinzione di sesso ed in que' mesi dell'anno, ne' quali cotesto percento risulta maggiore. E lo si riscontra precisamente in Marzo — 12,37% — ed in Ottobre — 11,34% — come a dire, allo spuntare ed al cadere delle foglie.

(Continua)

CRONACA LOCALE

L'onor. Redazione della „Provincia“ l'ultimo numero della quale — lo notiamo per incidenza — ebbe l'onore d'un sequestro e la Spett. Direzione della nostra Società Operaia c'inviarono cortesemente il seguente progetto di

STATUTO

DI UNA BANCA POPOLARE COOPERATIVA.

Preliminare

La Banca . . . dichiara di sottoporsi alle norme del codice di commercio intorno alle Società cooperative anonime e di conformarsi alle disposizioni dello stesso giusta il seguente Statuto:

TITOLO I.

Costituzione, scopo, durata, e sede della Società

Art. 1. È istituita in . . . una Società anonima cooperativa di credito colla denominazione di *Banca popolare cooperativa*.

Art. 2. Essa ha il fine di procacciare il credito ai propri soci col mezzo della mutualità e del risparmio.

Art. 3. Avrà la durata di 99 anni dalla data dell'atto costitutivo, con facoltà di prorogarsi.

Art. 4. Ha il suo domicilio in . . . nella sede del suo ufficio.

Per deliberazione dell'assemblea generale dei soci potrà stabilire filiali ed agenzie nel territorio della Provincia e delle Provincie limitrofe.

Le norme di costituzione ed amministrazione delle filiali avranno di mira di agevolare la trasformazione di esse in banche indipendenti.

TITOLO II.

Patrimonio della Società

Art. 5. Il patrimonio della Società è costituito:

- delle azioni sottoscritte dai soci il cui valore è di fiorini
- della riserva;
- dei fondi speciali che venissero istituiti per operazioni determinate.

Art. 6. La società potrà, per l'incremento delle proprie operazioni, raccogliere denaro a prestito e ricevere depositi fruttiferi e infruttiferi sotto la garanzia del patrimonio sociale.

TITOLO III.

Soci

Art. 7. Chi vuole entrare nella Società deve presentare domanda scritta al consiglio d'amministrazione, dichiarando in essa di sottoporsi agli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

Nei trapassi d'azione da una ad altra persona, la domanda sarà fatta dall'erede o dal cessionario, quando anche egli fosse già socio.

La domanda di chi non è ancora socio dev'essere fissata da due soci, i quali facciano fede della onorabilità del richiedente.

Art. 8. Le Società cooperative di mutuo soccorso e i Corpi morali possono essere iscritti nella Società coi diritti e cogli obblighi di ogni altro socio; ma i loro delegati non sono eleggibili agli uffici sociali.

Art. 9. Non possono essere ammessi alla Società gli interdetti, gli inabilitati ed i falliti, nè a queste persone possono appartenere azioni per trapasso, salvo che per aggiudicazione giudiziaria. Ma in tal caso il possessore non avrà altro diritto che di partecipare agli utili sociali.

Le azioni che a dette persone pervenissero per causa di successione o di aggiudicazione giudiziaria dovranno essere alienate nei modi prescritti dall'art. 15, 2° paragrafo.

Art. 10. Il Consiglio delibera sull'ammissione delle domande così del nuovo socio come del socio che acquista nuove azioni. Dalle sue deliberazioni è lecito appellare al Comitato dei probiviri.

Art. 11. Ammessa la domanda, così il nuovo socio come il socio cessionario di azioni devono iscriversi nel libro dei soci nelle forme volute dal codice di commercio.

Art. 12. Il nuovo socio deve:

- versare nel termine di tre mesi, anche a rate di fior. . . . la tassa d'ammissione di fior. . . . ;
- acquistare almeno un'azione;
- rispondendo sino alla concorrenza delle azioni da lui sottoscritte per tutti gli obblighi assunti dalla Società.

Art. 13. Il socio che abbia acquistato non più di una azione, la potrà pagare per rate mensili successive di fior. . . . almeno.

Art. 14. Il socio ha diritto:

- di ottenere il credito nei limiti e modi determinati dallo Statuto;
- di votare nell'assemblea, purchè abbia pagato la tassa di ammissione e almeno metà di un'azione, e sia scritto da un trimestre alla Società;
- di partecipare al patrimonio ed agli utili in proporzione delle proprie azioni.

Art. 15. A nessun socio il Consiglio può concedere più di . . . azioni.

Per quelle che, oltre questo numero, gli fossero pervenute per successione o per aggiudicazione giudiziaria, non avrà diritto se non alla compartecipazione negli utili sociali, e dovrà provvedere al collocamento delle medesime nel termine di due anni. Ove il socio non adempia a tale obbligo, la società potrà sospendere il pagamento dei dividendi ed anche far vendere le azioni nei modi indicati dall'art. 39, tenendo il ritratto a disposizione degli interessati.

Art. 16. Il Consiglio può escludere dalla Società il socio:

- che senza scusabile motivo sia in mora al pagamento di tre rate dell'azione da lui sottoscritta;
- che abbia costretta la Società ad atti giudiziari per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni da lui contratte colla medesima;
- che sia stato condannato a pene criminali dipendenti da qualsiasi reato o a pene correzionali per reato di corruzione, di furto o di truffa;
- che abbia commesso azioni riconosciute disonorevoli dal Consiglio.

Il socio potrà appellarsi da tale deliberazione al comitato dei probiviri.

Art. 17. Nei casi indicati dai paragrafi b, c, e d dell'articolo precedente, la Società dovrà rimborsare al socio l'importo delle sue azioni secondo l'art. 24.

Art. 18. In caso di morte del socio, la Società potrà obbligare l'erede a vendere, nei modi prescritti dall'art. 15 le azioni pervenutegli, a meno che l'erede stesso non sia già socio, o avendo fatto richiesta di essere iscritto come socio, venga accolto a termini dell'art. 10.

Art. 19. Se un'azione passa per eredità a più persone, la Società non è tenuta ad iscrivere e riconoscere il trasferimento, finchè non sia da essere designato un unico titolare e questo venga ammesso.

Art. 20. Le azioni sono nominative e personali: non possono essere cedute nè sottoposte a pegno o vincolo se non col consenso del consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio può accordare anticipazioni sulle azioni, le quali sono vincolate a favore della Società per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso la medesima.

Ma se il valore delle azioni possedute dal socio superi l'ammontare delle ragioni attive della Società verso di lui, egli potrà disporre dell'eccedenza.

Art. 21. Ove il socio non soddisfaccia ai propri obblighi verso la Società, potrà questa far vendere le di lui azioni nei modi indicati dall'articolo 30, anche rilasciando un duplicato tutte le volte che non sia stato presso di lei depositato il relativo certificato.

Art. 22. Il socio partecipa ai dividendi cominciando dal trimestre (computato secondo l'anno solare) successivo a quello in cui abbia compiuto il versamento della sua azione.

Art. 23. Versata la propria azione, soddisfatta la tassa d'ammissione e ogni altra spesa relativa, il socio riceverà un certificato o titolo dell'azione, designante l'importare delle sue partecipazioni nel patrimonio sociale.

Art. 24. Al principio d'ogni anno il Consiglio determinerà il valore delle nuove azioni sulla base del capitale sottoscritto e del fondo di riserva.

TITOLO IV

Operazioni della Società

Art. 25. La Società:

- fa prestiti e sconta cambiali, warrants, note di lavoro, fatture, mandati di pubbliche amministrazioni e buoni del tesoro, provinciale e municipali;
- fa prestiti sull'onore;
- fa operazioni di credito agrario;
- accorda sovvenzioni contro pegni di effetti pubblici;
- apre conti correnti verso malleverie di due o più persone benemerite;
- riceve depositi di numerario;
- fa il servizio di cassa anche per conto di terzi;
- riceve valori a custodia e in amministrazione;
- Amministra senza lucro il patrimonio delle altre Società cooperative e di Mutuo soccorso.

Le operazioni di cui alle lettere a, c, ed e non potranno compiersi se non coi soci.

Art. 26. I prestiti, gli sconti, le operazioni di credito agrario e le sovvenzioni più piccole avranno la preferenza, e, se la Società non può soddisfare a tutte le domande, saranno preferibili i soci più anziani della Banca e coloro che fanno parte eziandio di altre Società cooperative o di Società di mutuo soccorso e sono in regola coi pagamenti.

Art. 27. La Società si interdice le operazioni aleatorie e non impiega le somme ricevute in deposito in operazioni a lunga scadenza, nè in acquisto di stabili, eccetto che per far salvo un proprio credito o per collocare i suoi uffici.

Il Consiglio d'amministrazione, quando sovrabbondino i capitali, avrà facoltà, sentiti i sindaci, di impiegare in acquisto di valori pubblici emessi o garantiti dallo Stato o di cartelle di credito fondiario, una somma che in niun caso potrà eccedere la metà del capitale e della riserva.

Il Consiglio d'amministrazione può, a seconda dei bisogni sociali, cedere o vincolare il portafoglio, acquistare Buoni del tesoro e tenere somme disponibili presso istituti di credito e Casse di risparmio di notoria solidità.

a) Prestiti e sconti

Art. 28. Il socio, che domanda un prestito o uno sconto deve:

- avere versato almeno la metà dell'importo di una azione;
- non aver debiti scaduti nè verso la Società, nè verso i propri mallevatori per altri prestiti o sconti ottenuti dalla Società;
- offrire, secondo i casi, malleverie morali e materiali dell'esatto adempimento degli obblighi che assume.

Art. 29. Si potranno concedere ai soci prestiti fino al doppio della somma versata sulle azioni.

Ma queste operazioni non possono eccedere per ciascun socio fior. . . oltre il versato e in tutto non possono superare il terzo del capitale sociale.

Art. 30. I prestiti, di cui tratta l'articolo precedente, devono farsi in forma cambiaria e avranno la durata non maggiore di sei mesi; potrà peraltro essere concessa una proroga di altri quattro mesi qualora alla scadenza venga rimborsato almeno un quarto della somma sovvenuta.

Art. 31. Le cambiali, di cui si domanda lo sconto, dovranno portare almeno due firme note e benemerite, ed avere una scadenza di non oltre sei mesi dalla data della loro presentazione.

Nel computo delle firme sarà compresa anche quella del socio presentatore.

Trattandosi di warrants, la merce depositata potrà tener luogo di seconda firma.

Art. 32. Le note di lavoro e le fatture da scontarsi dovranno portare la liquidazione del committente e la sua dichiarazione che non pagherà se non alla Banca.

Art. 33. A nessun socio si accorderà contemporaneamente credito sotto forme di prestito o di sconto corrente per una somma maggiore di quella che, su proposte dal Consiglio d'amministrazione, l'Assemblea generale determinerà di anno in anno.

Il Consiglio d'amministrazione, in unione ai Sindaci e al Comitato di sconto, determinerà, entro il limite sopraindicato, il massimo del fido che merita ciascun socio col sistema del castelletto, che dovrà esser tenuto al corrente colla massima esattezza ed esser riveduto almeno ogni sei mesi. La Commissione del castelletto delibera validamente quando siano presenti almeno un sindaco e la metà dei consiglieri d'amministrazione e dei consiglieri di sconto. È presieduta dal presidente della Banca o da chi ne fa le veci. In caso di parità di voti prevale il partito al quale aderisce il presidente.

b) Prestiti sull'onore

Art. 34. L'Assemblea determinerà ogni anno la somma da impiegare in prestiti sull'onore giusta le discipline di speciale regolamento.

c) Operazioni di credito agrario

Art. 35. La Società potrà:

- fare anticipazioni con pegno di prodotti agrari;
- scontare ai proprietari i canoni di affitto, sotten-trando nei diritti spettanti ai medesimi verso i conduttori;
- fare anticipazioni ai coltivatori con pegno sulle scorte e sui frutti pendenti o raccolti, previa formale rinunzia del proprietario del fondo al suo privilegio in favore della Società.

Art. 36. Queste operazioni ed i prestiti e gli sconti fatti agli agricoltori colle norme ordinarie, potranno avere una scadenza più lunga di quella stabilita per le altre operazioni.

Ogni anno il Consiglio d'amministrazione, d'accordo coi Sindaci, determinerà la scadenza massima delle operazioni di credito agrario e la somma massima che potrà essere complessivamente impiegata in esse. In niun caso per altro la scadenza massima potrà essere superiore ad un anno, nè la somma massima potrà superare l'importare complessivo di metà del capitale e della riserva e di un terzo dei depositi a scadenza fissa corrispondente.

d) Sovvenzioni contro pegno

Art. 37. La Società potrà fare sovvenzioni sovra pegno di valori pubblici emessi o garantiti dallo Stato e di cartelle di credito fondiario, non oltre i quattro quinti del loro valore.

Art. 38. Le sovvenzioni non dovranno avere una durata di oltre sei mesi; non potranno essere rinnovate.

Art. 39. Se i titoli dati in pegno soffrissero una diminuzione di valore non inferiore al 10 per cento, chi ha ricevuto la sovvenzione dovrà rimborsare parte della sovvenzione avuta o fornire un supplemento di cauzione.

Se alla scadenza la somma sovvenuta non sia restituita e se, in caso di diminuzione di valore, il debitore non si presti al rimborso parziale od al supplemento di cauzione, la Società potrà, senz' uopo di costituzione in mora e senza formalità giudiziali, far vendere a mezzo di pubblico mediatore o di notaio i valori ricevuti in pegno fino alla somma del suo credito per capitale, interessi e spese.

Tali condizioni dovranno essere anticipatamente consentite dal debitore pignoratorio nella dichiarazione di debito od anche in atto separato. Ma la dichiarazione non è necessaria per le obbligazioni garantite unicamente dalle azioni del socio.

e) Conti correnti verso malleveria

Art. 40. La durata massima del conto corrente si intende stabilita a due anni.

L'importare complessivo dei crediti aperti non dovrà mai eccedere la . . . parte del capitale versato e della riserva.

La cifra massima del credito che può essere aperto ad uno stesso socio sotto forma di conto corrente non potrà oltrepassare la . . . parte del credito complessivo che può essere concesso a ciascun socio secondo il disposto della prima parte dell' art. 33.

f) Deposito di numerario

Art. 41. I depositi di numerario potranno essere resi mobili coll' uso degli assegni (checks) o mediante libretti di risparmi nominativi o al portatore o verso buoni fruttiferi a scadenza fissa.

Gli interessi sui depositi di risparmio o in conto corrente alla fine di dicembre di ogni anno vanno in aumento del capitale.

Le norme relative alle diverse specie di depositi saranno disciplinate da uno speciale regolamento.

g) Servizio di cassa

Art. 42. La Società potrà per conto dei soci fare gratuitamente pagamenti ed esazioni, o per conto di soci e di terzi, verso il rimborso delle spese e della provvigione mercantile d' uso, emettere assegni sulle diverse piazze del Regno e ricevere cambiali per l'incasso.

L'Assemblea dei soci potrà dare facoltà al Consiglio di assumere, udito il parere dei Sindaci, il servizio di esattoria in quei Comuni nei quali la Società ha sede od agenzie, e di pagare in tal caso in tempo deliberato le imposte a carico del socio che abbia margine sufficiente nel suo conto corrente e che ne faccia espressa domanda.

Uno speciale regolamento proposto dal Consiglio d'amministrazione ed approvato dall'Assemblea generale determinerà le norme e le condizioni di questa operazione.

h) Depositi a custodia ed amministrati

Art. 43. La Società riceve in deposito a custodia titoli di credito, manoscritti ed oggetti preziosi, verso una provvigione da determinarsi dal Consiglio.

Art. 44. La Società risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore e non oltre i limiti del valore attribuito dal depositante agli oggetti stessi.

Art. 45. La Società potrà ricevere in amministrazione titoli di credito pagabile nel Regno, provvedendo alla esazione degli interessi o dividendi relativi ed all'incasso dei titoli estratti, e passando le somme riscosse in conto corrente a favore del depositante.

Titolo V.

Bilancio, utili e loro riparto, e riserva

Art. 46. Il bilancio indicherà il capitale sociale realmente esistente, le somme dei versamenti effettuati in conto delle azioni e di quelli in ritardo, e dimostrerà con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte.

Art. 47. Gli utili saranno ripartiti come segue:
Il 70 per cento ai soci in proporzione delle azioni da essi possedute;

Il 20 per cento alla riserva;
Il 10 per cento a disposizione del Consiglio di Amministrazione, per assegnarsi agli impiegati ed erogarsi in premi e sussidi d'istruzione o di previdente beneficenza. Quella parte che il Consiglio non credesse di attribuire a questi fini sarà devoluta alla riserva, anche quando questa sia completa a norma dello Statuto.

Art. 48. Della quota d'utili assegnata agli impiegati, una parte potrà essere trattenuta per costituire un fondo di previdenza od una cassa di pensioni con norme da approvarsi dal Consiglio.

Art. 49. La riserva è costituita.
a) col prelevamento annuo sugli utili dell'esercizio, come dall'articolo 47;

b) colle tasse d'ammissione;
c) colla differenza fra il valore nominale dell'azione e quello fissato ogni anno a norma dell'art. 24 e pagato dai sottoscrittori di nuove azioni;
d) coi lucri eventuali.

Art. 50. Allorchè la riserva avrà raggiunto la metà del capitale sociale, la quota di utili ad essa spettante verrà ripartita fra i soci insieme ai profitti dell'esercizio.

In caso che la riserva venisse a diminuire, le sarà devoluta nuovamente la quota degli utili di cui tratta l'articolo precedente, e ciò fino a che abbia di nuovo raggiunto la metà del capitale sociale.

Titolo VI.

Organi della Società

Art. 51. Sono organi della Società:

- le Assemblee dei soci;
- il Consiglio d'amministrazione;
- il Direttore coll' occorrente numero d'impiegati;
- il Comitato dei sindaci;
- il Comitato di sconto;
- il Comitato dei provviri.

a) Assemblee

Art. 52. Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite, esse rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutti gli affari loro attribuiti dal presente Statuto.

Art. 53. L'Assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno, non oltre la prima metà di marzo, e in essa:

a) sarà presentato per l'approvazione il resoconto ed il bilancio dell'anno precedente;

b) si procederà a nominare coloro che devono rivestire gli uffici sociali per l'anno in corso;

c) si tratteranno tutti gli altri oggetti attribuiti all'Assemblea che, per deliberazione del Consiglio o dietro domanda del Comitato dei sindaci o di almeno . . . soci, fossero posti all'ordine del giorno.

La domanda dei soci dovrà esser fatta per iscritto al Consiglio non più tardi della prima metà di gennaio.

Art. 54. Potranno convocarsi Assemblee straordinarie quando il Consiglio lo crede necessario o ne sia fatta richiesta dal Comitato dei Sindaci o da . . . soci, oppure dal decimo dei soci, se questi non meno di cinquecento.

Art. 55. Il Consiglio convocherà le Assemblee con avviso da pubblicarsi nel foglio degli annunzi giudiziari della Provincia e per affissi almeno quindici giorni prima, e in quegli altri modi che verranno determinati dal Consiglio. Nello stesso foglio si pubblicheranno anche gli altri atti sociali.

Nell'avviso si indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 56. L'Assemblea è validamente costituita quando interviene almeno un quinto dei soci. Se non si raggiunga questo numero, l'Assemblea sarà riconvocata nel settimo giorno successivo, e allora si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e potrà deliberare legalmente su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione.

Art. 57. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; nel caso di parità di voti la proposta s'intende respinta. Trattandosi di persone o quando venti soci almeno lo richiedano si procede a scrutinio segreto.

Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 58. La presidenza delle Assemblee è affidata al presidente del Consiglio, salvo che l'Assemblea, con apposita deliberazione da potersi prendere anche a voto palese, deleghi tale ufficio ad altro socio.

Trattandosi dell'approvazione dei bilanci o di deliberazioni relative alla responsabilità degli amministratori, l'Assemblea potrà delegare l'ufficio di presidente ad altro socio.

In assenza del presidente ne fa le veci il vicepresidente, e, in mancanza di questo, un consigliere delegato dal Consiglio.

Il presidente nomina il segretario e gli scrutatori dell'Assemblea fra i soci.

Art. 59. Ove in una tornata non sia stato esaurito l'ordine del giorno, l'Assemblea si proroga non oltre il settimo giorno successivo mediante dichiarazione fatta dal presidente all'adunanza senza uopo di altra pubblicazione.

Nelle adunanze di continuazione si potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti, semprechè si tratti di oggetti indicati nell'ordine del giorno già pubblicato.

b) Consiglio d'amministrazione

Art. 60. Il Consiglio è composto da un presidente, dal vicepresidente e da . . . consiglieri, i quali durano nell'ufficio per un triennio e sono rieleggibili. I consiglieri si rinnovano ogni anno per un terzo. Nel primo e nel secondo anno la scadenza è determinata dalla sorte, in seguito dell'annunziata nomina.

In caso di vacanza di un posto d'amministratore, gli altri amministratori uniti ai Sindaci procedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'Assemblea generale, deliberando colla presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

Fa da segretario uno dei consiglieri, quando il segretario non si scelga fuori del Consiglio.

Art. 61. Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite. Essi sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione, e non contraggono, per effetto della loro gestione, altra responsabilità che quella determinata dal codice di commercio.

Art. 62. Il presidente ed il vicepresidente, quando fa da presidente, non possono contrarre obbligazioni personali di debito verso la Società.

Art. 63. Il Consiglio d'amministrazione si raduna ordinariamente ogni quindici giorni, e le sue adunanze si ritengono legali quando intervenga la metà dei membri che lo compongono.

Art. 64. Le votazioni sono palesi o segrete. Quest'ultimo modo dovrà sempre adottarsi quando fosse comandato anche da uno solo fra i consiglieri o Sindaci, oppure si tratti di persone o d'affari in cui taluno dei componenti il Consiglio abbia un interesse diretto od indiretto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente, nelle segrete la parità vale la perdita del partito.

Art. 65. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal presidente, e, in sua assenza od impedimento, dal vicepresidente. Mancando anche quest'ultimo, il presidente può delegare a rappresentarlo uno fra i consiglieri.

Art. 66. Il Consiglio d'amministrazione:
a) stanza le spese d'amministrazione;
b) formula i bilanci proponendo il relativo riparto degli utili;

c) forma e modifica le misure degli interessi attivi e passivi e delle provvigioni;

d) forma i regolamenti;

e) esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per il presente Statuto non siano tassativamente riservati all'Assemblea o ad altro organo amministrativo.

Il Consiglio potrà per la trattazione e definizione di speciali affari e per l'esercizio di determinate incombenze delegare i suoi poteri ad uno o più de' suoi membri o degli impiegati della Società.

Art. 67. Gli atti del Consiglio sono firmati dal presidente o da chi lo rappresenta e dal segretario.

Art. 68. L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, in quanto non venga delegata ad uno od a parecchi dei suoi membri, resta affidata al Direttore.

Secondo le norme del regolamento, l'opera del Direttore sarà sorvegliata da un consigliere delegato per turno ad assisterlo nelle diverse mansioni a lui affidate.

c) Direttore ed impiegati

Art. 69. Per la nomina o la revoca del Direttore occorre che siano presenti alla seduta almeno tre quarti dei consiglieri, e che la deliberazione sia presa alla maggioranza almeno di tre quarti dei presenti.

Art. 70. Il Direttore, sotto l'immediata sorveglianza e dipendenza del Consiglio, ed a norma di speciale regolamento, rappresenta la Società in confronto ai terzi ed in giudizio, firma la corrispondenza, i giri cambiali e gli altri atti e documenti sociali, sorveglia gli impiegati e la contabilità, provvede alla pubblicazione delle situazioni mensili, interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni di sconto e di castelletto, e compie tutti gli atti nei quali gli sia data facoltà con deliberazione del Consiglio.

Art. 71. Il Cassiere deve tenere in giornata ed in piena evidenza i libri dell'entrata ed uscita, prestandosi alle verifiche e fornendo gli schiarimenti richiesti dal consigliere di turno, dai Sindaci e dal Direttore.

Art. 72. Il Direttore ed il Cassiere devono prestare cauzione nella misura determinata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 73. In caso d'impedimento, d'assenza o di rimozione del Direttore o del Cassiere, ne fa le veci un membro del Consiglio, a meno che il Consiglio stesso non stabilisca di affidare le mansioni di Direttore o di Cassiere ad altra persona, determinandone i poteri e la responsabilità a norma delle circostanze.

Art. 74. Gli impiegati dipendono dal Consiglio d'amministrazione, il quale li nomina, sospende e revoca colle norme e nei casi stabiliti dal regolamento.

Art. 75. Gli impiegati debbono, all'atto della loro nomina, iscriversi come soci della banca e versare l'intera somma delle azioni da essi sottoscritte.

Gli impiegati non possono contrarre obbligazioni personali di debito verso la Società.

d) Comitato dei sindaci

Art. 76. I Sindaci sono cinque, di cui tre effettivi e due supplenti, scelti tutti fra i soci. Le loro funzioni sono gratuite.

Art. 77. I Sindaci vegliano alla stretta osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, ed adempiono a tutti gli uffici loro affidati dal art. 184 del Codice di commercio.

Essi possono avvicinarsi per turno settimanale colle norme stabilite dal regolamento.

Non sono eleggibili e decadono dall'ufficio di sindaco i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado di consanguinità ed affinità.

e) Comitato di sconto

Art. 78. Il Comitato di sconto si compone del Consiglio d'amministrazione e di . . . soci nominati a schede segrete dall'assemblea, i quali durano in carica due anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.

L'assemblea potrà anche deferirne la nomina ad una Commissione di . . . membri, eletta a maggioranza assoluta.

Art. 79. I membri del Comitato di sconto esercitano, secondo l'elenco formato dal Presidente, a due per settimana insieme a due consiglieri d'amministrazione, le funzioni della Commissione di sconto.

La Commissione è presieduta da uno dei due consiglieri d'amministrazione.

Art. 80. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, in caso di parità di voti la domanda si intende respinta.

I membri della Commissione non potranno presentare cambiali allo sconto nella settimana in cui sono di turno, e dovranno astenersi dal voto negli affari in cui abbiano un interesse diretto od indiretto.

Art. 81. Le votazioni possono essere palesi o segrete sulle proposte d'affari presentate da membri del Consiglio d'amministrazione o del Comitato di sconto; la votazione dovrà sempre aver luogo a scrutinio segreto, e le domande medesime non s'intenderanno ammesse se non quando siano approvate con tre voti almeno.

Art. 82. Nessun prestito può essere concesso, nè alcuna cambiale scontata se non dietro approvazione della Commissione di sconto.

Il Direttore e gli altri impiegati hanno obbligo di dare tutte le informazioni chieste dalla Commissione di sconto.

Art. 83. L'amministrazione non è tenuta a dare spiegazione del rifiuto opposto a chi ha chiesto il credito, nè può venir fatta interpellanza nell'Assemblea generale sui motivi del rifiuto stesso; può solamente il socio, a cui venga negato il credito da lui richiesto, reclamare al Comitato dei provviri, il quale risolverà, sentito il Direttore.

f) Comitato dei probiviri

Art. 84. Il Comitato dei probiviri è costituito da tre soci nominati dall'Assemblea, i quali durano in ufficio tre anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.

I probiviri decidono inappellabilmente di tutte le controversie di cui agli articoli 10, 16 e 83 del presente Statuto e di quelle il giudizio delle quali fosse loro attribuito da speciali regolamenti o da deliberazioni sociali.

Dovranno inoltre risolvere le questioni fra i soci e l'amministrazione per affari conclusi colla Banca, quando anche le parti non ne facciano richiesta con formale compromesso.

Art. 85. Il Comitato sceglie nel suo seno un presidente, il quale lo convoca.

Il Consiglio d'amministrazione e il Direttore sono tenuti a dare ai probiviri le informazioni e gli schiarimenti di cui fossero richiesti.

Art. 86. I probiviri, salvo il caso contemplato dall'articolo 10, giudicano anche come amichevoli compositori.

Titolo VII.

Dell'ammortizzazione dei titoli smarriti

Art. 87. Nei casi di smarrimento, furto o distruzione di certificati di azione, di polizze di deposito di titoli, di libretti di conto corrente o di risparmio nominativi, di mandati di pagamento, di ricevute o di altri ricapiti intestati, potranno essere emessi duplicati nei modi e colle cautele descritte qui appresso.

Art. 88. Chi denuncia la perdita di un titolo e ne chiede il duplicato dovrà dar ragguaglio minuto e preciso del titolo perduto.

Art. 89. Il Consiglio d'amministrazione, dietro tale domanda, sospenderà, per un termine da fissarsi volta per volta, il pagamento o la restituzione dei valori rappresentati dal titolo smarrito.

Art. 90. Trascorso il termine stabilito senza che siano state notificate opposizioni di terzi, o quando siano le medesime state rimosse da sentenza, o siasi notificato atto di recesso dall'opposizione, il Consiglio dichiarerà annullati i titoli smarriti e surrognerà ai medesimi un duplicato.

Art. 91. Il Consiglio potrà esonerare il richiedente dalle formalità degli articoli precedenti, concludendo il duplicato verso cauzione personale o reale.

Titolo VIII.

Dello scioglimento della Società.

Art. 92. La Società potrà sciogliersi anche prima del termine prefisso, quando si verificasse la perdita di almeno la metà del capitale versato al tempo dell'ultimo bilancio, oppure quando lo scioglimento fosse votato alla maggioranza di almeno tre quarti dei presenti in una Assemblea convocata espressamente a tale fine, e nella quale sia intervenuto almeno un terzo dei soci.

In caso di scioglimento l'Assemblea determinerà le norme della liquidazione e nominerà i liquidatori.

Il riparto della somma ricevuta dalla liquidazione avrà luogo fra i soci in ragione della loro compartecipazione nel patrimonio sociale.

Titolo IX.

Disposizioni diverse

Art. 93. L'Assemblea potrà fare modificazioni od aggiunte al presente Statuto, ove queste vengano approvate dal numero di soci e colla maggioranza stabilita nei casi di scioglimento della Società.

Se a questa Assemblea non intervenisse il terzo dei soci, ne avrà luogo, quindici giorni dopo, una seconda, che delibererà validamente qualunque sia il numero degli intervenuti, alla maggioranza di tre quarti dei presenti.

Art. 94. La Società s'intenderà costituita quando siansi sottoscritte almeno . . . azioni e versati fior. . .

Art. 95. Un Regolamento generale approvato dal Consiglio d'amministrazione dovrà sempre essere tenuto a disposizione dei soci per loro conoscenza.

La Banca vagheggiata, appena compiute le modificazioni, ch'è necessario introdurre nel progetto di statuto così riportato a sensi delle vigenti leggi — modificazioni, del di cui studio s'occupa alacramente la tanto benemerita direzione della nostra mutua — sarà, speriamo, tradotta al più presto nell'ordine dei fatti. Ne è pegno sicuro la concordia mirabile, che regna tra noi in tutte le classi sociali, le quali strinsero sempre fraternamente le file, con sacrificio d'ogni personale veduta, quando si trattò del bene del nostro paese diletto, unico loro scopo, unica e santa loro aspirazione.

**

Nelle passate feste di Pentecoste avemmo occasione di udire nuovamente la nostra brava banda cittadina.

La prima festa essa dava un concerto nel grazioso giardino dell'Hôtel Papatotti, che a mala pena poteva capire il pubblico accorso.

Non occorre dire che la giovane banda eseguì benissimo il programma, riscuotendo meriti applausi. Tra i pezzi sonati udimmo nuovi ballabili e merita particolare menzione una bella quadriglia del maestro Scherenzel, pezzo questo di robusta strumentazione tessuto con motivi belli e spontanei e che finisce brillante.

Peccato che il tempo minaccioso abbia fatto sospendere il concerto, che però si ripeté il giorno susseguente sulla piazza del Duomo.

È un fatto che ci pareva assistere a concerti militari, tanta la sicurezza dei singoli suonatori e la pie-

rezza dell'assieme, specie nei bassi e tromboni; e con gran soddisfazione sottoscriviamo il giudizio espresso dal maestro Scherenzel, giorni or sono tra noi, il quale avendo udita la banda, se ne congratulava sinceramente col maestro, dicendo che egli fece in poco tempo quello che nessuno avrebbe potuto fare, e volgendosi agli allievi li esortava di tenerlo caro, poichè un altro Caretti non si trova così facilmente.

E possiamo assicurare che il Sig. Caretti non intende dormire sugli allori, ma bensì di acquistarne quanto prima degli altri, avendo il proposito di riaprire un corso per allievi onde aumentare la banda e rinsanguare l'orchestra che da vari anni si trova a mal partito.

**

Furono da lungo aperti i bagni posti nel cantiere Poli sotto il Belvedere e li trovammo restaurati in modo decoroso per qualunque città. Il prezzo d'ogni singolo bagno all'aperto e nelle vasche riservate, che sono comodissime, è tenue assai, onde reputiamo che lo stabilimento farà ottimi affari. Ricordino i nostri concittadini, che la cura del corpo, oltre che essere reclamata dalla pubblica igiene, è segno di educazione e di civiltà.

**

La sera del 6 corrente, precorritrice del nembo clericale-croato, che doveva riversarsi su di noi l'indomani, cadde per quasi mezz'ora in città e nelle campagne situate lungo i fondi delle saline una fitta gragnuola, che estermìnò i frutti tutti del sudore del nostro povero agricoltore. Di grossezza pari a nocciuole cadde in tanta quantità, che ricoperse il terreno come un lenzuolo di neve per lo spessore di oltre a dieci centimetri e ci vollero ore perè, dissolvendosi, ne sparissero le tracce. E così l'altissimo lassù ed i reverendissimi quaggiù . . . con quel che segue.

**

Protocollo di Seduta della Rapp. Com. di Capodistria 11 febbraio 1884 ore 6 pom. Presidenza Podestà Avv. Gambini. Rapp. presenti 9.

Eseguito l'appello prescritto e dichiarata legale ed aperta la seduta, trattandosi di una seconda convocazione, il Podestà-Presidente passa all'ordine del giorno interrotto nella precedente tornata, ed al suo

V. Punto,

letta l'ordinanza luogotenenziale 7 Maggio 1883 N. 1117 sulla visita dei morti e la Nota Capitale al N. 3458 de 1883 in merito alla constatazione de' decessi, propone a nome della Deputazione, che all' uopo il Comune locale sia diviso in quelli censuari di Capodistria e Lazzaretto. Spettando l'ispezione cadaverica in città ai medici comunali crede poi superfluo fissarne la tassa; non così per il visitatore di Lazzaretto, in favore del quale — a suo avviso — sarebbe da stabilirsi un contributo di soldi 50.

(Entra ed occupa il suo seggio il Sost. Rapp. Com. Onor. Ambrogio Cocever).

L'Onor. Andrea Marsich fu Giammaria trova troppo lieve questo compenso, in vista alle distanze del comune forese e vorrebbe fosse aumentato a soldi 80.

L'Onor. Antonio Marsich sostiene invece ambo le mozioni delegatizie, che restano anche accolte da tutti i presenti, meno uno.

(Entrano e prendono il loro posto gli Onor. Rapp. Nicolò Dandruzzi, Giov. Battà Padovan, Andrea Marsich fu Domenico e l' Ill. mo Sig. Capitano Distrettuale Luigi cav. de Bosizio-Thurnberg Commissario Governativo).

VI. Punto dell'Ordine del giorno.

Il Podestà-Presidente letto il rapporto della Commissione del Civico Camposanto sub. N. 332 de a. c. che accompagna un progetto di costruzione della tanto sospirata cella mortuaria, rammenta le relative sollecitazioni politiche e pone a disposizione dello Spettabile Consiglio il piano architettonico unito al progetto. Perchè il Consiglio abbia agio di esaminarlo ritiene opportuno di sospendere per un quarto d'ora la seduta e la sospende mentre entrano e prendono il loro posto gli Onor. Rapp. Paolo Pizzarello e Pietro Debellich, nonchè gli Onor. sig. Sost. Rapp. Com. Paolo Rigo e Pietro Padovan fu Pietro.

Riaperta a suo tempo la seduta, sovra invito del Presidente il Consigliere Signor A. Dr. Bratti, compilatore del disegno, legge le deduzioni del fabbisogno aggiuntovi.

Computate la lettura ed aperta la discussione l'Onor. Rapp. Andrea Bullo domanda, se si potrà comprendere nel piano ispezionato l'abitazione dei custodi.

Il Consigliere Onor. Bratti rispondegli, che, a farlo, converrà annettervi un piccolo fabbricato con-

tenente una cucina a pianterreno e due stanzini al primo piano, il che importerebbe una spesa supplementaria di circa fior. 600.

L'Onor. Andrea Marsich fu Giammaria fa mozione, di accettare in massima il progetto, di domandare all'Inclita Giunta Provinciale e rispettivamente all'Istituto di Credito fondiario lo svincolo di altrettante cartelle di compendio del fondo di riserva del contratto prestato di fior. 100,000, quante bastano per la costruzione in discorso e di rimettere intanto il piano alla Commissione del Cimitero per ulteriore esame ed eventuali modificazioni od aggiunte da farsi ne' sensi dell'idea Bratti riguardo l'abitazione de' custodi.

(Continua)

AVVISO

Si fa noto trovarsi vendibili presso l'orto della cessata Società Agraria Istriana in Rovigno le seguenti sementi del raccolto di quest'anno.

Rieta a larghe foglie	al Kilogr. f.	1,50
Spinaccio di Fiandra a larghe foglie	"	1,70
Cavolo fiore di Verona	grammi 25	—,70
" di Bruxelles a getti	"	—,50
" Verza riccia a piede corto	"	—,25
Cicoria rossa d'inverno	al Cartoccio	—,12
Cipolla bianca grossa	"	—,12
Endivia a larghe foglie da legare	"	—,12
" bianca riccia a larghe foglie	"	—,12

Eventuali ordinazioni, da dirigersi — al Signor Domenico Panegossi Giardiniere in Rovigno — verranno eseguite con esattezza, puntualità e sollecitudine. —

Il Curatore

AVVISO

Domenica 22 Giugno 1884 alle ore 6 1/2 pom. avrà luogo un pubblico giuoco di

TOMBOLA
A SCOPO DI BENEFICENZA
IN CAPODISTRIA
il cui netto ricavato andrà diviso per metà tra
L'OSPEDALE E L'ASILO DI CARITÀ PER L'INFANZIA

i premi stabiliti sono:

QUADERNA	fiorini	20
CINQUINA	"	30
I. TOMBOLA	"	100
II. TOMBOLA	"	50

Il prezzo d'ogni Cartella (ciascuna di 10 numeri) è di soldi 20.

I registri delle Cartelle si terranno aperti sino al giorno della Tombola nei posti che verranno stabiliti. — Cartelle con numeri doppi, od altrimenti sbagliate, non hanno diritto a vincita e saranno respinte, restando libero ad ognuno di confrontarle col libro al momento dell'acquisto.

Capodistria 1 Maggio 1884

LE DIREZIONI

dell'Ospedale Civico

dell'Asilo di Carità per l'Infanzia

SOCIETÀ CITTADINA



di NAVIGAZIONE A VAPORE

Capodistria e Trieste

Col giorno 4 giugno corrente i piroscafi

CARLI E VERGERIO

faranno (tempo permettendo) le gite giornaliere, fino a nuovo avviso, col seguente

ORARIO

NEI GIORNI FERIALE:

da Capodistria per Trieste	da Trieste per Capodistria
I. Corsa . . . ore 3 1/2 ant.	I. Corsa . . . ore 9 ant.
II. " " 6 "	II. " " 11 "
III. " " 10 1/4 "	III. " " 12 merid.
IV. " " 5 pom.	IV. " " 6 1/2 pom.

NEI GIORNI FESTIVI:

I. Corsa . . . ore 3 1/2 ant.	I. Corsa . . . ore 9 ant.
II. " " 6 "	II. " " 11 "
III. " " 10 1/4 "	III. " " 12 merid.
IV. " " 6 pom.	IV. " " 7 1/4 pom.

Prezzo di passaggio soldi 30 indistintamente; per fanciulli sotto ai 12 anni soldi 20. Nolo delle merci da convenirsi col capitano. Nella I. corsa delle 3 1/2 ant. non si accettano merci.

Il punto d'approdo a Capodistria è il Porto, a Trieste la Riva della Sanità

Capodistria, 29 maggio 1884.

La Direzione.